

XXIV SEDUTA

(ANTIMERIDIANA)

MERCOLEDI' 21 DICEMBRE 1994

Presidenza del Presidente SELIS

INDICE

Disegni di legge (Annunzio di presentazione)	777
Documenti: "Proposta di legge costituzionale n. 1147 Atti Camera dei Deputati, recante modificazioni allo Statuto speciale della Regione Sardegna" (Doc. n. 2); "Proposta di legge costituzionale n. 809 Atti Camera dei Deputati, recante modificazioni allo Statuto speciale per la Regione Sardegna" (Doc. n. 3); "Disegno di legge costituzionale n. 215 Atti Senato, recante modificazioni allo Statuto speciale per la Regione Sardegna" (Doc. n. 6); "Disegno di legge costituzionale testo unificato n. 215 - 1013 - Atti Senato, recante modificazioni allo Statuto speciale della Regione Sardegna" (Doc. n. 7); "Proposta di legge costituzionale n. 650 - Atti Senato - Recante modificazioni allo Statuto speciale per la Sardegna" (Doc. n. 5). (Discussione, presentazione e approvazione di oo.dd.gg):	
MASALA, relatore	778-782-785-786
BALLERO, relatore	779-780-785
BONESU, relatore	780-784
TUNIS MARCO	781-783-784-785
BERTOLOTTI	784
Progetto di deliberazione: "Esercizio provvisorio del bilancio interno del Consiglio regionale per l'anno 1995". (Discussione	

e approvazione):	
MANCHINU, <i>Questore</i>	786
TUNIS MARCO	787
Proposta di legge Fadda - Blancareddu - Busonera - Marracini - Balla - Cucca - Dettori Ivana - Giagu - Liori - Macciotta - Nizzi - Sanna Nivoli: "Norme di riforma del Servizio sanitario regionale" (9) (Continuazione della discussione):	
MANCA, Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale	788
BERTOLOTTI	794
MACCIOTTA	794
MASALA	794
NIZZI	795
BIANCAREDDU	796
FADDA, relatore	796
PETRINI	797
MURGIA	798
LODDO	799
Sull'ordine del giorno:	
PRESIDENTE	778

La seduta è aperta alle ore 10 e 13.

SANNA GIACOMO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 24 novembre 1994, che è approvato.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Annunzio che sono stati

presentati i seguenti disegni di legge:

“Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione e dei bilanci degli enti strumentali per l’anno finanziario 1995”. (44)
(Pervenuto il 19 dicembre 1994 ed assegnato alla terza Commissione.)

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1995)”. (45)
(Pervenuto il 16 dicembre 1994 ed assegnato alla terza Commissione.)

“Proposta di bilancio per l’anno finanziario 1995 e di bilancio pluriennale per gli anni 1995 - 1997”. (46)
(Pervenuto il 16 dicembre 1994 ed assegnato alla terza Commissione.)

Sull'ordine del giorno

PRESIDENTE. Ricordo che ieri sera, in Conferenza dei Capigruppo, si è concordato, in attesa della distribuzione degli emendamenti alla proposta di legge numero 9, con un’inversione dell’ordine del giorno, di procedere alla discussione dei pareri su proposte e disegni di legge costituzionale, recanti modificazioni allo Statuto speciale per la Sardegna, e successivamente all’esame del progetto di esercizio provvisorio del bilancio interno del Consiglio.

Se non ci sono opposizioni dispongo l’inversione dell’ordine del giorno.

Discussione dei documenti: “Proposta di legge costituzionale n. 1147 Atti Camera dei Deputati, recante modificazioni allo Statuto speciale della Regione Sardegna” (Doc. n. 2); “Proposta di legge costituzionale n. 809 Atti Camera dei Deputati, recante modificazioni allo Statuto speciale per la Regione Sardegna” (Doc. n. 3); “Disegno di legge costituzionale n. 215 Atti Senato, recante modificazioni allo Statuto speciale per la Regione Sardegna” (Doc. n. 6); “Disegno di legge costituzionale testo unificato n. 215 - 1013 - Atti Senato, recante modificazioni allo Statuto speciale della Regione Sardegna” (Doc. n. 7); “Proposta di legge costituzionale n. 650 - Atti Senato - Recante modifica-

zioni allo Statuto speciale per la Sardegna (Doc. n.5)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione dei documenti numero 2, 3, 6, 7 e 5. Prego i colleghi e i funzionari del Consiglio, per ispirare fin da ora la giornata all’ordine e alla serenità, di cui credo che nel corso dei lavori avremo bisogno, di spostarsi nella saletta adiacente all’aula per eventuali adempimenti.

Sui documenti numero 2 e 3 ha facoltà di parlare l’onorevole Masala, relatore.

MASALA (A.N.-M.S.I.), relatore. La prima Commissione è stata chiamata ad esprimere un parere, ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto, in ordine alla proposta di legge costituzionale numero 1147, con la quale i deputati Nuvoli, Pinto, Di Muccio, Pilo, Bertucci, Massidda, Taddei, Fonesu e Caccavalle propongono attraverso modifiche degli articoli 16, 36 e 37 dello Statuto, l’istituzione del sistema maggioritario uninominale a turno unico per l’elezione del Consiglio regionale, l’elezione diretta del Presidente della Regione e la riduzione del numero dei consiglieri regionali.

La Commissione, senza entrare nel merito, poiché la materia oggetto della proposta di legge investe ovviamente il Consiglio e, soprattutto, deve essere affrontata organicamente in seno alla Commissione speciale per la riforma dello Statuto, la cui istituzione è stata approvata nella seduta del 19 dicembre, ha deciso all’unanimità di esprimere parere negativo su questa proposta di legge. Pertanto invito l’Assemblea a confermare l’opinione espressa dalla Commissione approvando l’ordine del giorno, che ritengo sia stato già presentato.

Il documento numero 3 riguarda, invece, una proposta di modifica dell’articolo 16 dello Statuto, relativa alla soppressione della disposizione che impone il sistema proporzionale per l’elezione del Consiglio regionale. La logica che ha indotto la Commissione ad esprimere unanimemente il parere negativo anche su questa proposta è uguale a quella che trova fondamento nel documento numero 2, cioè non si è voluto entrare nel merito della questione sollevata, ma si è voluto rivendicare al Consiglio regionale, attraverso una riforma organica dello Statuto, anche la scelta del sistema elettorale. Pertanto, la Commissione, pur ricono-

scendo che di per sé la proposta di soppressione all'articolo 16 dello Statuto delle parole "e con sistema proporzionale" in questo momento è apprezzabile, ha inteso rinviare tutta la problematica alla giusta sede istituzionale che è, ripeto, rappresentata dalla Commissione speciale. Anche su questo è stato presentato un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sui documenti numero 6 e 7 ha facoltà di parlare l'onorevole Ballero, relatore.

BALLERO (Progr. S.F.D.), relatore. Signor Presidente, colleghi, i documenti numero 6 e 7 si riferiscono entrambi al secondo comma dell'articolo 43 dello Statuto. Su questo punto ricordo che la Commissione ha già presentato un ordine del giorno, approvato dal Consiglio, favorevole alla proposta di legge costituzionale numero 453, presentata alla Camera dal deputato Gian Piero Scanu ed esaminata dalla Commissione il 15 novembre 1994, la quale è identica al disegno di legge costituzionale numero 215 del senatore Tamponi, che propone l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 43 dello Statuto.

Il testo unificato dei disegni di legge costituzionale numero 215 e 1013 propone, invece, una nuova formulazione di quello stesso comma.

Successivamente all'approvazione da parte dell'Assemblea dell'ordine del giorno a cui ho fatto riferimento, è stata depositata, in data 7 dicembre 1994, la sentenza numero 415 della Corte Costituzionale, che ha dato un'interpretazione sicuramente ampia ed estensiva alla portata della modifica disposta, con la legge costituzionale numero 2 del 1993, all'articolo 3 dello Statuto speciale. Tale legge, infatti, ha attribuito alla potestà legislativa esclusiva della Regione sarda la materia dell'ordinamento degli enti locali. La Corte Costituzionale, ha ritenuto che questa nuova disposizione costituisce un'implicita abrogazione dell'articolo 46 che, in materia di controlli, richiama al rispetto dei principi fissati con legge dello Stato, ed ha affermato che, la Regione, avendo potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento di enti locali, non deve più rispettare i limiti pur contenuti nella norma statutaria dell'articolo 46.

Sulla base di queste considerazioni la Commissione ha ritenuto, anche se non con assoluta

certezza, politicamente corretto e giuridicamente ammissibile che la Regione possa, alla luce di questa evoluzione della giurisprudenza costituzionale, rivendicare la piena potestà per disciplinare la materia dell'ordinamento degli enti locali, senza dover rispettare gli ulteriori vincoli di merito che pur vengono da norme statutarie che, al pari dell'articolo 46, al quale ho già fatto riferimento, dovrebbero considerarsi anch'esse superate. Mi riferisco in particolare all'aspetto procedurale legato al *referendum* di cui all'articolo 43, secondo comma, dello Statuto.

Per questa ragione la Commissione propone che il Consiglio voti due ordini del giorno, il primo, relativo al documento numero 7, che esprima parere negativo su una diversa stesura del secondo comma dell'articolo 43, per le ragioni già indicate; il secondo, relativo al documento numero 6, che esprima parere favorevole al disegno di legge costituzionale n. 215, in coerenza col parere già espresso un mese fa sulla proposta di legge costituzionale n. 453, sia pur segnalando all'attenzione della Camera che, alla luce della corretta interpretazione della legge costituzionale numero 2 del 1993, la proposta di abrogazione è riferita a una norma già non più operante e quindi potrebbe essere superflua. Per queste motivazioni la Commissione ha formulato l'ordine del giorno nel testo che è stato distribuito.

PRESIDENTE. Quindi il parere è negativo sul testo unificato dei disegni di legge costituzionale numero 215 e 1013, positivo sul disegno di legge costituzionale numero 215.

BALLERO (Progr. S.F.D.), relatore. Esatto. Ricordo la parte conclusiva dell'ordine del giorno relativo al documento numero 6: "...conferma sulla proposta di legge costituzionale numero 215 - Atti Senato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 54 dello Statuto speciale per la Sardegna, il parere favorevole già espresso sulla proposta di legge costituzionale numero 453-Atti Camera, pur rilevando che entrambe le proposte sono ormai riferite a disposizioni non più applicabili e rimettendo, quindi, al Parlamento la valutazione circa l'opportunità di una loro abrogazione formale".

PRESIDENTE. E' chiaro. Grazie. Sul docu-

mento numero 5 ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu, relatore.

BONESU (P.S. d'Az.), relatore. La Commissione ha espresso parere negativo per lo stesso motivo testé addotto dall'onorevole Masala in relazione ai documenti numero 2 e 3, e cioè che la questione deve essere esaminata in un quadro complessivo di riforma statutaria. Quanto agli aspetti particolari di questa proposta di legge costituzionale numero 650 dei senatori Cherchi, Caddeo e Prevosto, è da rilevare positivamente che viene introdotto il problema di un riconoscimento costituzionale della lingua e della cultura sarda, però lo strumento adottato, cioè una modifica dell'articolo 4 dello Statuto, non appare idoneo, infatti per la materia non può parlarsi di competenza concorrente della Regione con lo Stato, considerato che lo Stato non ha alcuna legislazione in materia di lingua e cultura sarda. Semmai andava modificato l'articolo 3 dello Statuto riconoscendo la competenza primaria alla Regione, che sarebbe l'unico ente ad occuparsi della materia. Comunque il tutto è sovrastato dal parere negativo per i motivi predetti.

PRESIDENTE. Su queste proposte e disegni di legge costituzionale sono pervenuti i relativi ordini del giorno. Si dia lettura dell'ordine del giorno sul documento numero 2.

SANNA GIACOMO, Segretario:

Ordine del giorno Ballero - Bonesu - Macciotta - Masala - Tunis sulla proposta di legge costituzionale n. 1147 Atti Camera (Doc. 2).

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

VISTA la proposta di legge costituzionale n. 1147 Atti Camera, d'iniziativa dei deputati Nuvoli, Pinto, Di Muccio, Pilo, Bertucci, Massidda, Taddei, Fonnesu e Caccavale, sulla quale il Consiglio regionale deve esprimere il suo parere ai sensi del secondo comma dell'articolo 54 dello Statuto; **CONSIDERATO** che, attraverso modifiche degli articoli 16, 36 e 37 dello Statuto, i proponenti

intendono adottare il sistema maggioritario uninominale ad un turno per l'elezione del Consiglio regionale, introdurre l'elezione diretta del Presidente della Regione e conseguire la riduzione del numero dei consiglieri regionali;

RITENUTO che la proposta non può essere valutata positivamente, in quanto essa, così come le altre sulle quali è stato richiesto il parere del Consiglio regionale, non tiene conto dell'esigenza di affrontare organicamente la revisione dello Statuto regionale, esigenza in vista della quale è stata decisa la costituzione di una speciale Commissione consiliare;

RILEVATO inoltre che la proposta si pone in contrasto con l'indirizzo di ricondurre alla responsabilità della stessa Regione le determinazioni concernenti la forma di governo, la legge elettorale, le norme di organizzazione interna della Regione, e addirittura ipotizza su queste materie un assai discutibile potere sostitutivo dello Stato,

tutto ciò considerato

esprime parere negativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 54 dello Statuto speciale per la Sardegna, sulla proposta di legge costituzionale n. 1147 Atti Camera.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ballero. Ne ha facoltà.

BALLERO (Prog. S.F.D.), relatore. Voglio chiarire che il parere contrario riguarda la proposta; sull'ordine del giorno si esprime, invece, parere favorevole.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione quest'ordine del giorno. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'ordine del giorno sul documento numero 3.

SANNA GIACOMO, Segretario:

Ordine del giorno Ballero - Bonesu - Macciotta

- Masala - Tunis sulla proposta di legge costituzionale n. 809 Atti Camera (Doc. n. 3).

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

VISTA la proposta di legge costituzionale n. 809 Atti Camera, d'iniziativa dei deputati Calderisi, Vito, Bonino, Strik Lievers, Taradash e Vigevano, sulla quale il Consiglio regionale deve esprimere il suo parere ai sensi del secondo comma dell'articolo 54 dello Statuto;

CONSIDERATO che, attraverso una modifica dell'articolo 16 dello Statuto, i proponenti intendono eliminare la disposizione che impone il sistema proporzionale per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna;

RICONOSCIUTO che di per sé la proposta è apprezzabile, in quanto rimuove un vincolo alla potestà della Regione di disciplinare autonomamente il proprio sistema elettorale;

RITENUTO che tuttavia la proposta non può essere valutata positivamente, in quanto essa, così come le altre sulle quali è stato richiesto il parere del Consiglio regionale, non tiene conto dell'esigenza di affrontare organicamente la revisione dello Statuto regionale, esigenza in vista della quale è stata decisa la costituzione di una speciale Commissione consiliare;

RITENUTO altresì che, in ogni caso, è indispensabile una valutazione unitaria delle modifiche in materia di legislazione elettorale e di quelle in materia di elezione del Presidente della Regione e di forma di governo,

tutto ciò considerato

esprime parere negativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 54 dello Statuto speciale per la Sardegna, sulla proposta di legge costituzionale n. 809 Atti Camera.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marco Tunis per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

TUNIS MARCO (F.I.). Signor Presidente, colleghi consiglieri, la materia che stiamo discu-

tendo è di estrema delicatezza e, per di più, anziché discutere sulla proposta, dobbiamo votare un ordine del giorno. Io voglio chiarire la posizione del nostro Gruppo perché apparentemente firmare un ordine del giorno insieme agli altri significa quasi annacquare il nostro pensiero. In Commissione noi ci siamo espressi a favore dell'adozione del sistema maggioritario, quindi contro il sistema proporzionale oggi vigente, conseguentemente dovremmo essere favorevoli alla proposta oggetto delle discussioni. Tuttavia è logico che, essendo stata recentemente istituita la Commissione speciale per la revisione dello Statuto, qualche competenza occorre ad essa attribuirle, e quello in discussione è senza dubbio un tema di pertinenza di questa Commissione. A livello nazionale si nota un proliferare di iniziative di modifica dello Statuto sardo: tutti i partiti, i parlamentari sardi in particolare, stanno distinguendosi per iniziative di questo genere, anziché limitarsi ad agire nelle sfere di competenza nazionale. Noi riconosciamo comunque, che questa materia rientra nelle competenze della Commissione speciale, perciò votiamo a favore dell'ordine del giorno, il che non è in contraddizione col nostro essere favorevoli al sistema maggioritario.

PRESIDENTE. Poiché nessuno altro domanda di parlare, metto in votazione l'ordine del giorno. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova.)* Chi non lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'ordine del giorno sul documento numero 6.

SANNA GIACOMO, *Segretario:*

Ordine del giorno Ballero - Bonesu - Macciotta - Masala sulla proposta di legge costituzionale n. 215 Atti Senato (Doc. 6).

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

VISTA la proposta di legge costituzionale n. 215 Atti Senato, d'iniziativa del senatore Tamponi,

sulla quale il Consiglio regionale deve esprimere il suo parere ai sensi del secondo comma dell'articolo 54 dello Statuto;

PRESO ATTO che, con l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 43 dello Statuto, il proponente mira a rimuovere il contrasto esistente fra detta norma e l'attribuzione in via esclusiva alla Regione della potestà legislativa in materia di circoscrizioni provinciali, per effetto della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

PRESO ATTO altresì che la proposta coincide con quella presentata dal deputato Scanu (n. 453 Atti Camera), sulla quale il Consiglio regionale si è pronunciato favorevolmente con l'ordine del giorno n. 7, approvato il 25 novembre 1994;

CONSIDERATO che è stata successivamente pubblicata la sentenza della Corte Costituzionale n. 415/1994, con la quale viene autorevolmente confermato che la citata legge costituzionale n. 2 del 1993, nell'attribuire alla Sardegna, così come alle altre Regioni a statuto speciale, la stessa competenza in materia di ordinamento e circoscrizioni degli enti locali già attribuita alla Sicilia, ha inteso configurare, per dette Regioni, un regime omogeneo di competenze in materia, con ciò superando la diversa disciplina originariamente contenuta, per quanto riguarda la Sardegna, nel Titolo V dello Statuto;

RITENUTO che, alla luce della citata sentenza, viene meno l'esigenza di un'abrogazione delle norme contenute nel secondo comma dell'articolo 43 dello Statuto, che deve già considerarsi non più operante dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale n. 2 del 1993,

tutto ciò considerato

conferma sulla proposta di legge costituzionale n. 215 Atti Senato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 54 dello Statuto speciale per la Sardegna, il parere favorevole già espresso sulla proposta di legge costituzionale n. 453 Atti Camera, pur rilevando che entrambe le proposte sono ormai riferite a disposizioni non più applicabili e rimettendo quindi al Parlamento la valutazione circa l'opportunità di una loro abrogazione formale.

PRESIDENTE. Il relatore Ballero ha sintetizzato la posizione favorevole della Commissione sul disegno di legge costituzionale numero 215, pur avvertendo che potrebbe essere superato da provvedimenti già approvati. Ha domandato di parlare il consigliere Masala per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

MASALA (A.N.-M.S.I.). Ho chiesto di intervenire non tanto su questo ordine del giorno in particolare, ma su tutto l'insieme degli ordini del giorno. Relativamente a questo ordine del giorno debbo prendere atto, come in effetti ho preso atto, della sentenza della Corte Costituzionale numero 415 del 1994, la quale stabilisce che le Regioni a Statuto speciale hanno competenza esclusiva in materia di circoscrizioni, istituzione e formazione di nuove province. Quindi il parere positivo all'approvazione di questo ordine del giorno, così come di quelli precedenti, non attiene al contenuto, cioè al merito, ma attiene a una distinzione preliminare, questo lo dico a me stesso e magari a quanti mi stanno vicino, cioè una cosa è la valutazione di merito sul maggioritario e sul proporzionale, sulla elezione diretta o indiretta del Presidente della Regione, altra cosa è lo stabilire chi di questi argomenti si debba occupare. Un parere di merito su queste questioni non può essere espresso nel breve volgere di cinque minuti che il Regolamento stesso impone per valutazioni di questo genere, ed è ovvio che per approfondire questi problemi nelle sedi competenti e opportune, il tempo debba essere adeguato alla portata degli argomenti. Per cui tutte le valutazioni favorevoli all'approvazione dell'ordine del giorno si intendono riferite alla metodologia di impostazione del problema, sono cioè valutazioni sulla questione preliminare con riserva assoluta di libertà di espressione sul maggioritario, sul proporzionale, sulla elezione diretta del Presidente della Giunta, sulla istituzione o meno delle province che dev'essere riservata a questa Assemblea. E' in questa sede che ogni Gruppo politico io credo esprimerà compiutamente il pensiero in ordine a queste scelte.

Questo volevo precisare anche perché mi è parso che ci fosse un po' di confusione: negli altri casi, infatti, votare a favore dell'ordine del giorno, in realtà, si traduce in un voto sfavorevole alla

proposta di revisione costituzionale che costituisce oggetto del parere richiesto al Consiglio.

PRESIDENTE. Mi sembra che la precisazione del consigliere Masala sia stata chiara ed utile.

Ha domandato di parlare il consigliere Marco Tunis, per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

TUNIS MARCO (F.I.). Vorrei aggiungere alcune precisazioni a quanto esposto dal collega. Su questo, diciamo la verità, c'è un precedente: già nell'ultima seduta sulla proposta di un parlamento sardo noi abbiamo espresso un determinato parere. Pur comprendendo che non occorre entrare nel merito e che, come dice l'onorevole Masala, purtroppo tutta la questione consiste solo nell'affidare ad una commissione la trattazione di questo argomento, devo dire sull'abrogazione del secondo comma dell'articolo 43 noi abbiamo espresso precedentemente un preciso parere e non possiamo, a distanza di così poco tempo, assumere un atteggiamento diverso. Per questa ragione non me la sono sentita, come rappresentante del Gruppo di Forza Italia, di firmare questo ordine del giorno, in coerenza, ripeto, con la posizione assunta nell'ultima seduta. Preannuncio, pertanto, il nostro voto contrario.

PRESIDENTE. La dichiarazione di voto contrario equivale a una richiesta di controprova, onorevole Tunis?

TUNIS MARCO (F.I.). Sì, chiedo la controprova.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno sul documento numero 6. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova.*) Chi non lo approva alzi la mano. Chi si astiene.

(*E' approvato*)

Si dia lettura dell'ordine del giorno sul documento numero 7.

SANNA GIACOMO, Segretario:

Ordine del giorno Ballero - Bonesu - Macciotta

- *Masala sul testo unificato dei disegni di legge costituzionale n. 215 e n. 1013 Atti Senato (Doc. 7).*

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

VISTO il testo unificato dei disegni di legge costituzionale n. 215 Atti Senato, d'iniziativa del senatore Tamponi, e n. 1013 Atti Senato, d'iniziativa dei senatori Mulas e Manis, sul quale il Consiglio regionale deve esprimere il suo parere ai sensi del secondo comma dell'articolo 54 dello Statuto;

CONSIDERATO che, attraverso una modifica del secondo comma dell'articolo 43 dello Statuto, i proponenti intendono porre limiti alla competenza in materia di circoscrizioni provinciali, che è attribuita in via esclusiva alla Regione dalla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, come ribadito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 415/1994;

RITENUTO che la proposta non può essere valutata positivamente, in quanto essa, così come le altre sulle quali è stato richiesto il parere del Consiglio regionale, non tiene conto dell'esigenza di affrontare organicamente la revisione dello Statuto regionale, esigenza in vista della quale è stata decisa la costituzione di una speciale Commissione consiliare;

CONSIDERATO che inoltre la proposta avrebbe l'effetto di depotenziare la competenza in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni appena attribuita alla Regione, vincolandone l'esercizio al di là dei limiti generali della potestà legislativa primaria, fissati dall'articolo 3 dello Statuto;

RILEVATO in particolare che la proposta, imponendo con norma statutaria lo svolgimento di un referendum, determinerebbe un aggravamento rispetto alla procedura di cui all'articolo 133 della Costituzione, che non prevede referendum per le province da istituirsi con legge statale delle regioni ordinarie;

OSSERVATO che, con la legge regionale che dovrà disciplinare la costituzione di nuove province, sarà pur sempre possibile prevedere lo svolgimento di un referendum, ovvero di altra forma sostitutiva di consultazione,

tutto ciò considerato

esprime parere negativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 54 dello Statuto speciale per la Sardegna, sul testo unificato dei disegni di legge costituzionale n. 215 e n. 1013 Atti Senato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Bertolotti per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

BERTOLOTTI (F.I.). Volevo intervenire per ribadire la posizione che ho espresso in Commissione. Mi pare che la linea che si sta seguendo nel dare le indicazioni e i pareri su questa proposta di legge costituzionale, sia quella di reputare sufficienti questi atti per l'istituzione delle nuove province, e che l'unico ostacolo possa essere il ricorso al *referendum*: quindi si vuole rinunciare espressamente al diritto della gente di esprimersi, per poter dire da che parte vuole stare. A mio parere questa non è la linea che ci porterà alle nuove province, perché se è vero che la legge costituzionale ha dato alla Regione la potestà esclusiva in materia di circoscrizioni, la stessa potestà non l'ha data per l'istituzione di nuove province. Qui ci sono, evidentemente, degli eminenti costituzionalisti che la pensano diversamente, il mio è un umile parere ma ci tengo che resti agli atti: secondo me su questo argomento stiamo prendendo un abbaglio storico e non stiamo certamente percorrendo la strada verso la costituzione delle nuove province.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Credo che le preoccupazioni dell'onorevole Bertolotti non abbiano ragion d'essere: la sentenza della Corte Costituzionale riconosce la competenza primaria della Regione in materia di ordinamento degli enti locali, per cui l'*iter* di formazione di province o, per meglio dire, secondo la nostra visione, il riassetto generale delle province della Sardegna sicuramente non è più condizionato dalla formulazione del secondo comma dell'articolo 43 dello Statuto, che è particolarmente penalizzante, perché stabilisce

che per modificare la circoscrizione di una provincia vanno chiamati a *referendum* tutti gli abitanti della preesistente provincia. Io mi chiedo se, per esempio, ci fosse una richiesta del comune di San Teodoro di far parte di una provincia denominata Gallura, che diritto avrebbero i cittadini di Isili, di Bosa o di Lanusei di impedirglielo? E' chiaro che quel vincolo è caduto. E' una situazione che dobbiamo regolamentare in sede legislativa regionale e abbiamo ormai il potere di farlo in piena libertà. La proposta di legge dei senatori Mulas, Manis e Tamponi che vincola questa nostra facoltà va, quindi, decisamente respinta.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Marco Tunis. Ne ha facoltà.

TUNIS MARCO (F.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, su questa materia, che è abbastanza complessa, occorre far un'ulteriore precisazione. La sentenza della Corte Costituzionale fa riferimento alla specificità dell'ordinamento degli enti locali, mentre potrebbero sorgere dei dubbi per quanto riguarda la costituzione di nuove province. Io non sono un costituzionalista però nel dubbio rimango sul tema che mi è stato presentato: i parlamentari che hanno presentato i disegni di legge costituzionale intendono salvaguardare uno strumento delle popolazioni, che è il *referendum*. Quest'ordine del giorno molto chiaramente ne motiva e propone l'eliminazione. Io mi devo attenere a ciò che è in discussione: per me, e per la mia parte politica, lo strumento del *referendum* deve essere salvaguardato. Tutti pensano che per modificare o per costituire le circoscrizioni provinciali siano sufficienti gli atti delle amministrazioni comunali. Noi riteniamo, invece, che il *referendum* sia uno strumento col quale le popolazioni possono esprimersi e dobbiamo estendere questo orientamento a quelle che potrebbero essere le istituende province del territorio regionale.

Ve la sentite, voi, di affidare alle amministrazioni comunali la potestà di costituire nuove province senza che possano essere espressi quelli che sono la cultura e il pensiero radicato della gente? Io non me la sento, per cui condivido l'iniziativa di Manis, di Mulas e di Tamponi che salvaguarda il principio del *referendum*.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Masala per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

MASALA (A.N.-M.S.I.). Dall'ordine del giorno risulta chiaramente (all'ultimo punto del preambolo) un'osservazione molto importante e coerente con quello che si diceva in precedenza. Cioè, è di tutta evidenza che, nonostante la sentenza numero 415 del 1994, se non si fosse fatto riferimento anche ad un'eventuale disciplina parallela omogenea - diciamo così - da parte del Consiglio regionale a quella proposta dai deputati di Alleanza Nazionale e di Forza Italia, il mio parere sarebbe stato contrario. Si deve però rimanere in coerenza con il principio affermato in precedenza, e cioè che le questioni di merito in ordine alla disciplina del sistema elettorale, dell'elezione del Presidente della Repubblica, dell'istituzione delle province, deve essere riservata al Consiglio regionale. E' chiaro che il Consiglio regionale, all'atto in cui emanerà la legge sull'istituzione delle province, potrà prevedere o meno lo svolgimento del *referendum*, stabilire chi dovrà assumere l'iniziativa, e quant'altro.

Ecco perché, non per voler creare un problema, ma proprio per la preoccupazione che ancora una volta si voglia anticipare le soluzioni che invece sono tutte da discutere e da definire, io annuncio l'astensione in questo caso.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ballero per dichiarazioni di voto. Ne ha facoltà.

BALLERO (Progr. S.F.D.). Sul primo intervento: la norma statutaria che ci dà competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, come ha già ricordato il collega Bonesu, secondo l'interpretazione che sembra correttamente desumersi dalla sentenza numero 415 della Corte Costituzionale, dovrebbe consentire anche l'istituzione delle province. In riferimento alle preoccupazioni espresse dal collega Masala, comunque, rilevo che l'ordine del giorno che è stato presentato praticamente rimette alla Camera la valutazione della superfluità di un'abrogazione espressa. Con questo parere, sul quale, dunque, è

opportuno votare a favore, ci si rimette a un voto espresso dalla Camera di conferma dell'orientamento che il Consiglio regionale esprime. Da questo punto di vista, non c'è quindi nessuna penalizzazione, anzi si facilita un chiarimento del problema.

Concludo dicendo soltanto che l'articolo 133 della Costituzione, per quanto riguarda l'istituzione delle province in tutto il territorio italiano, non prevede l'obbligatorietà del *referendum*.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marco Tunis per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

TUNIS MARCO (F.I.). Prima ho chiesto di parlare per fare delle precisazioni, ora per dichiarazione di voto.

Signor Presidente, non per essere pesante, però questa è una questione molto complessa e non si può certamente pensare di risolverla in pochi minuti. Occorre rifarsi al buon senso: la nostra posizione politica circa il principio da salvaguardare, che è quello del *referendum*, l'abbiamo già espressa nella precedente seduta. Se si abroga quella dicitura, pur rinviando il tutto a una legge regionale, che dovrà essere approvata, nel momento in cui dovremo deliberare in materia ci ritroveremo senza strumenti. Quindi, per evitare che il nostro Gruppo possa essere tacciato di "ondeggiamento", in coerenza con quella che era la nostra impostazione precedente, favorevole al mantenimento del *referendum*, voteremo a favore dell'ordine del giorno che esprime parere negativo sul testo unificato dei disegni di legge numero 215 e 1013.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno sul documento numero 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'ordine del giorno sul documento numero 5.

SANNA GIACOMO, Segretario:

Ordine del giorno Ballero - Bonesu - Macciotta

- Masala sulla proposta di legge costituzionale n. 650 Atti Senato (Doc. 5).

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

VISTA la proposta di legge costituzionale n. 650 Atti Senato, d'iniziativa dei senatori Cherchi, Caddo e Prevosto, sulla quale il Consiglio regionale deve esprimere il suo parere ai sensi del secondo comma dell'articolo 54 dello Statuto;

CONSIDERATO che, attraverso un'integrazione dell'articolo 4 dello Statuto, i proponenti intendono attribuire alla Regione competenza legislativa concorrente in materia di cultura, tutela e valorizzazione della lingua sarda;

RITENUTO che la proposta non può essere valutata positivamente, in quanto essa, così come le altre sulle quali è stato richiesto il parere del Consiglio regionale, non tiene conto dell'esigenza di affrontare organicamente la revisione dello Statuto regionale, esigenza in vista della quale è stata decisa la costituzione di una speciale Commissione consiliare;

RILEVATO inoltre che nella materia (che andrebbe più propriamente definita "tutela e valorizzazione della lingua e della cultura sarda") dovrebbe essere attribuita alla Regione una competenza legislativa primaria, ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto, pur se deve essere comunque apprezzato l'intendimento di introdurre la materia nell'ambito delle competenze regionali,

tutto ciò considerato

esprime parere negativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 54 dello Statuto speciale per la Sardegna, sulla proposta di legge costituzionale n. 650 Atti Senato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Masala per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

MASALA (A.N.-M.S.I.). Solo per dire che io ho sottoscritto quest'ordine del giorno per errore. Faccio questa precisazione non perchè non sia d'accordo che su di esso debba essere espresso

parere favorevole, ma per coerenza con quanto ho detto in Commissione. Nell'ordine del giorno, infatti, viene fatta una forzatura per l'inclusione dell'intera materia nell'articolo 3 dello Statuto, mentre nella proposta di legge si parla anche di cultura in senso generale, e in materia di cultura mi pare che non possa assolutamente negarsi la competenza concorrente dello Stato. Pur con questa precisazione, annuncio il voto favorevole all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno sul documento numero 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Discussione e approvazione del progetto di deliberazione: "Esercizio provvisorio del bilancio interno del Consiglio regionale per l'anno 1995"

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di deliberazione concernente l'Esercizio provvisorio del bilancio interno del Consiglio regionale. Prego i consiglieri Questori di prendere posto nei banchi della Giunta.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il consigliere Questore Manchinu, relatore.

MANCHINU (Progr. S.F.D.), *Questore*. A seguito della presentazione da parte della Giunta regionale del disegno di legge concernente l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 1995 si rende necessario far ricorso ad analoga autorizzazione anche per il bilancio interno, per lo stesso periodo di tempo indicato nel citato disegno di legge. Infatti, secondo una prassi ormai consolidata il progetto di bilancio del Consiglio viene presentato all'approvazione dell'Assemblea a conclusione della discussione e approvazione del bilancio della Regione. Quindi si chiede l'approvazione dell'esercizio provvisorio del bilancio interno del Consiglio per tre mesi, così come è stato fatto per il bilancio della Giunta regionale.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussio-

ne generale. Metto in votazione il passaggio all'esame dell'articolo unico. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo unico.

SANNA GIACOMO, *Segretario*:

Articolo unico

E' autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio interno del Consiglio dal 1° gennaio al 31 marzo 1995 secondo lo schema degli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 e dei relativi provvedimenti di variazione.

Durante l'esercizio provvisorio gli impegni di spesa non potranno superare, su ciascun capitolo dello stato di previsione di cui al comma precedente, tre dodicesimi dello stanziamento complessivo; tale limite non si applica qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marco Tunis. Ne ha facoltà.

TUNIS MARCO (F.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento non è pertinente al testo ora all'attenzione del Consiglio, che non si può che approvare, ma vorrei ugualmente intervenire perché intendo fare riferimento a degli argomenti importanti inerenti al funzionamento del Consiglio regionale. Vorrei che non se ne avesse a male se cito degli argomenti che potranno essere discussi in sede di Ufficio di Presidenza. Io mi rendo conto che appena la Signoria Vostra si è insediata come Presidente del Consiglio regionale ha voluto dare una nuova impostazione di lavoro rispetto alle gestioni precedenti, posso capire la sua posizione personale, però mi permetta di specificare che nel Consiglio sono rappresentate diverse forze politiche composte da persone che possono avere opinioni differenti, per cui le decisioni devono essere adottate all'interno dell'Ufficio di Presidenza e non lasciate all'arbitrio di una

singola persona. Mi riferisco alle spese di pertinenza della Presidenza e mi riferisco anche alla concessione di contributi straordinari per situazioni particolari che, ricordo, era di competenza della Presidenza della Giunta. A seguito di accuse che sono state mosse in Aula, la Presidenza della Giunta dell'onorevole Melis decise di devolvere questa competenza alla Presidenza del Consiglio perché, essendo in essa rappresentate tutte le forze politiche, si è ritenuto che potesse meglio garantire la corretta gestione di tali contributi. Io riesco a capire che il Presidente intenda abolire la concessione di sussidi che fanno forse di clientelismo, ma non possiamo ignorare che tante famiglie versano in stato di necessità estrema. Mentre, ripeto, in precedenza era la Presidenza della Giunta che si occupava delle loro richieste, motivate magari dall'estrema urgenza di recarsi fuori della Sardegna per fare operare un figlio, o perché il capofamiglia aveva una malattia terribile, successivamente se ne è occupato il Consiglio. Certamente non si può dar corso a qualsiasi richiesta, ma se i cittadini documentano uno stato di necessità perché negare loro un giusto diritto?

Io auspico che il suo modo di pensare non sia circoscritto, anche se non dubito che lei sia perfettamente convinto della giustezza delle sue scelte. Tuttavia, quando ho chiesto spiegazioni sul fatto che le richieste avanzate da alcune persone non siano state prese in considerazione, mi è stato risposto: vogliamo capire perché la gente fa queste richieste. Certamente se le fa è perché ha necessità di un aiuto economico. Per allentare la tensione che sta vivendo la nostra Nazione, perché non venire incontro alla gente stabilendo, attraverso una deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, dei criteri precisi su chi può usufruire di questi contributi e sulla documentazione da presentare? Negarli semplicemente ritengo che non sia giusto.

Vorrei, come raccomandazione, che questa questione venisse discussa, esaminata, sviscerata, in sede di Ufficio di Presidenza, dove sono rappresentate tutte le forze politiche presenti in Consiglio. Così pure per quanto riguarda la pubblicazione delle opere di autori sardi, o dei libri o degli opuscoli che la stessa Presidenza del Consiglio distribuisce. Anche in questo caso sembra che si tratti di elargizioni varie, ma non è così, occorre

determinare con criteri precisi chi può usufruire e quali documenti debba presentare.

La mia è solo una raccomandazione, non me ne voglia, Presidente.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo unico. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Sospendo la seduta per quindici minuti e convoco la Conferenza dei Capigruppo.

(La seduta, sospesa alle ore 11 e 20, viene ripresa alle ore 11 e 57.)

Continuazione della discussione della proposta di legge Fadda - Blancareddu - Busonera - Marracini - Balla - Cucca - Dettori Ivana - Giagu - Llori - Macclotta - Nizzi - Sanna Nivoli: "Norme di riforma del Servizio sanitario regionale" (9)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione della proposta di legge numero 9. Ricordo che la discussione generale era già stata chiusa.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

MANCA, Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Signor Presidente, signori consiglieri, signor relatore e Presidente della Commissione sanità, siamo giunti alla presentazione di questa proposta di legge dopo un periodo caratterizzato da un lavoro intenso e costruttivo. Il problema non era di facile soluzione, ma ritengo che si sia fatto un buon lavoro. Che ruolo ha avuto la Giunta in questo lavoro? La Giunta ha collaborato con la Commissione sanità e la Commissione sanità ha collaborato con la Giunta. Direi che si può essere contenti del risultato ottenuto perché si è proceduto in piena armonia nell'esame degli articoli. Ci sono pur stati momenti di discussione vivace, ma senza mai giungere a veri e propri contrasti. La Commissione sanità, concorde con la Giunta, valutando che non sussistevano i tempi tecnici

necessari per chiudere tutto l'iter della legge entro il 31 dicembre, ha presentato la proposta di legge numero 9, alla cui stesura e correzione degli articoli ha collaborato anche la Giunta.

Viviamo in questo periodo enormi difficoltà che non investono solamente la sanità, tutti lo sappiamo, lo riscontriamo ad ogni seduta di Giunta, ma tutto il mondo del lavoro, comprese le industrie e l'artigianato.

La sanità indubbiamente è un settore che pesa in maniera notevole sia sul bilancio sia sul futuro della Regione. Ci sono tre ordini di difficoltà: difficoltà economiche, difficoltà politiche e difficoltà organizzative. Le ultime due sono seriamente condizionate dalla prima. Ricordo, ma tutti gli onorevoli consiglieri lo sanno meglio di me, che il bilancio regionale è per il 40 per cento gravato dalle spese sanitarie, sulle quali è opportuno, però, chiarire alcuni concetti. Le spese per la sanità sono difficilmente comprimibili, sia perché un notevole flusso di denaro è impiegato per ottemperare ai pagamenti derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato o della Regione, sia perché la richiesta di prestazioni sanitarie è aumentata vertiginosamente, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Questa maggiore richiesta si è avuta non solo in termini quantitativi, ma anche qualitativi: infatti vengono richieste sempre più prestazioni sanitarie di alta specializzazione, si ricorre ad esami sempre più complicati, per i quali necessitano apparecchiature sofisticate e costosissime, ma che hanno una vita media molto breve, devono essere sostituite, cioè rapidamente e ciò implica notevoli investimenti di denaro. Questo, evidentemente determina un aumento costante della spesa sanitaria. Ciò che è difficile non è tanto diminuire la spesa (i fatti hanno dimostrato che questo, in tutto il mondo, è stato impossibile) quanto renderla più organica, più funzionale, più adatta alle necessità delle persone, in ultima analisi, spendere gli stessi soldi ma spenderli meglio.

A tutto questo si è dovuto aggiungere naturalmente l'incertezza dell'iter della legge finanziaria nazionale, per cui non ci si poteva basare nemmeno su dei dati costanti. Le difficoltà politiche le abbiamo toccate tutti con mano; abbiamo visto cosa è successo quando si è parlato, per esempio, di rete ospedaliera, di chiusura di piccoli ospedali.

C'è stato un notevole fermento nella popolazione, l'incertezza sulla legge finanziaria ha condizionato non poco le relazioni con i cittadini che temevano di vedersi privati della struttura sanitaria a loro più vicina. Direi che, alla luce dei cambiamenti che vi sono stati negli articoli della legge finanziaria, ora la Regione ha la responsabilità di tenere in funzione ed aperti i piccoli ospedali. Starà a noi razionalizzare la rete ospedaliera in modo da rendere questi piccoli ospedali competitivi, garantendone così la sopravvivenza.

Il terzo motivo di preoccupazione riguarda le difficoltà organizzative, le quali iniziano proprio negli Assessorati, potrei dire, ma, trattandosi di sanità, ci riferiamo ora all'Assessorato della sanità. L'Aula è stata investita del problema dei coordinatori ma c'è anche carenza di personale negli uffici, tanto che il volume delle pratiche invasive è enorme; indubbiamente si dovrà attuare una riforma che, a mio parere, dovrà investire tutti gli uffici degli Assessorati per far funzionare meglio l'intera macchina burocratica, questo è importantissimo.

Ma sussistono anche difficoltà organizzative della sanità intesa in senso più lato: il funzionamento degli ospedali, la messa in funzione dei dipartimenti, la medicina nel territorio, che così spesso è stata trascurata a causa dell'assorbimento di notevoli risorse da parte delle strutture ospedaliere. A questo punto bisogna pensare ai mezzi per ovviare a queste difficoltà. Intanto, per quanto riguarda le difficoltà economiche, ci sarà un cambiamento radicale nel finanziamento delle strutture ospedaliere e della sanità in genere. Dal prossimo anno si passerà al pagamento a prestazioni e a tariffe; ogni prestazione avrà un *quorum* di riferimento, quindi l'ospedale che riuscirà ad offrire delle prestazioni sanitarie di alta qualità e che avrà, quindi, un alto indice di riferimento otterrà una maggiore quantità di risorse da investire. Si passerà, quindi, da una contabilità pubblica ad una contabilità di tipo privato. Questo naturalmente non sarà un momento traumatico, perché ci saranno dei quadri burocratici da addestrare e l'organizzazione amministrativa dovrà adattarsi a questo cambiamento radicale dell'economia e della contabilità degli ospedali. Uno dei motivi che desta molta preoccupazione in me, come Assessore della sanità e nei miei collaboratori, è la stesura del piano

sanitario regionale. Il piano sanitario regionale è un punto imprescindibile se vogliamo riorganizzare la medicina in Sardegna, e non mi riferisco solo agli ospedali, ma anche alla medicina nel territorio. L'intendimento della Giunta, in questo senso, è di fornire tutto il territorio, finalmente, di quelle risorse necessarie perché le popolazioni abbiano, anche nei piccoli paesi, un supporto sanitario adatto ai tempi che viviamo. Ma dirò di più: l'approvazione di questa legge e la realizzazione del piano sanitario saranno rispettivamente il primo e il secondo passo che ci permetteranno di cambiare e di fornire alla gente quello di cui ha bisogno.

A proposito della gente e dei discorsi che si sono fatti anche di recente in quest'Aula: si parla sempre del diritto dei sardi alla salute e ne parliamo tutti come se il problema non ci investisse personalmente. Proviamo, invece a considerare che effettivamente riguarda anche noi: vedremo le cose in una prospettiva diversa e riusciremo a lavorare meglio. La sanità non è un'entità che interessa solamente gli altri, interessa tutti noi, e noi dobbiamo essere pronti a realizzare gli ospedali e la rete sanitaria degli anni Duemila; quello che scaturirà da questa legge di riforma e dal piano sanitario regionale, nel bene e nel male, condizionerà la sanità nei prossimi quindici anni.

Inizieremo tra breve l'esame dei vari articoli di questa proposta di legge; io ritengo che la Giunta debba soffermarsi un attimo, in questo momento, su alcuni di essi, a cominciare dall'articolo 1, la cui importanza, a mio parere, è stata enfatizzata. Perché tutto l'articolato della proposta di legge è importante, non solo l'articolo 1. Capisco che il numero delle UU.SS.LL. possa destare tante tensioni, però voglio riportare l'attenzione sulla globalità del provvedimento. La Giunta regionale, nel collaborare con la Commissione sanità, è stata investita, a un certo punto, del compito di presentare un piano tecnico riguardante l'assetto sanitario della Sardegna. Si è pensato a dei parametri che suffragassero le conclusioni dello studio effettuato, e sono stati perciò adottati dei parametri per numero di abitanti, per quota di spesa, per distribuzione territoriale. In pratica la Giunta ha avanzato la proposta di otto unità sanitarie locali, al fine di realizzare una rete sanitaria a maglie un po' più strette di quanto non sarebbe risultato limitandosi

alla creazione di tante UU.SS.LL. quante sono le attuali province. In effetti, dalla proposta che è stata fatta risulta che il numero degli abitanti per azienda-USL è abbastanza omogeneo in tutta la Sardegna e oscilla tra 110.000 e 140.000 circa, mentre la spesa per ciascuna USL va da un minimo di 130 a un massimo di 200 miliardi. Si è ritenuto così, sia per numero di abitanti, sia per flusso di spesa, di fare una proposta tecnica che rispondesse alle esigenze e che omogeneizzasse la prestazione sanitaria in tutto il territorio.

La proposta della Giunta è stata fatta in base a queste considerazioni; se poi ci sono state, da parte delle diverse forze politiche, delle valutazioni con essa contrastanti, la Giunta ribadisce che si tratta di una proposta tecnica e ritiene che, dopo aver esposto le ragioni che hanno portato all'individuazione di otto aziende USL, qualora esistano delle aree di influenza diversa da quelle della sanità, quali per esempio le province (si è parlato di recente di tutti questi problemi), l'Aula debba eventualmente decidere in merito agli altri problemi che si innestano su quelli della sanità.

Io ritengo, comunque, poiché siamo l'ultima regione che ancora non ha presentato la legge di riforma, che questo problema vada affrontato e risolto al più presto, perché solamente con l'approvazione tempestiva di questa legge si potranno evitare ulteriori pastoie burocratiche e legali, per la realizzazione di quella sanità moderna necessaria degli anni Duemila e di cui tutti abbiamo bisogno. Grazie.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Da questo momento, naturalmente, è chiusa la presentazione degli emendamenti. Informo i colleghi che sono stati presentati 133 emendamenti di cui dobbiamo completare la raccolta e la duplicazione. A tal fine sospendo la seduta per quindici minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12 e 15, viene ripresa alle ore 12 e 32.)

PRESIDENTE. Procediamo all'esame degli articoli e degli emendamenti.

Si dia lettura dell'articolo 1.

SANNA GIACOMO, Segretario:

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

Unità Sanitarie Locali

1. Ai sensi dell'articolo 1, lettere c) e d) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, la Regione persegue gli obiettivi della promozione, del mantenimento e del recupero della salute fisica e psichica del cittadino, in condizioni di uniformità sul territorio regionale, attraverso apposite aziende denominate Unità Sanitarie Locali, aventi personalità giuridica di diritto pubblico, dotate di autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica, patrimoniale, contabile e di gestione.

2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono costituite, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, le seguenti aziende-USL:

a) azienda-USL n. 1, coincidente con l'ambito territoriale delle preesistenti Unità Sanitarie Locali nn. 1, 2, 5;

b) azienda-USL n. 2, coincidente con l'ambito territoriale delle preesistenti Unità Sanitarie Locali nn. 3, 4;

c) azienda-USL n. 3, coincidente con l'ambito territoriale delle preesistenti Unità Sanitarie Locali nn. 6, 7, 8, 10, 11;

d) azienda-USL n. 4, coincidente con l'ambito territoriale della preesistente Unità Sanitaria Locale n. 9;

e) azienda-USL n. 5, coincidente con l'ambito territoriale delle preesistenti Unità Sanitarie Locali nn. 12, 13, 14;

f) azienda-USL n. 6, coincidente con l'ambito territoriale delle preesistenti Unità Sanitarie Locali nn. 15, 19, 18, salvo per quest'ultima quanto disposto dalla lettera h);

g) azienda-USL n. 7, coincidente con l'ambito territoriale delle preesistenti Unità Sanitarie Locali nn. 16, 17;

h) azienda-USL n. 8, coincidente con l'ambito territoriale delle preesistenti Unità Sanitarie Locali nn. 20, 21, 22 e con gli ambiti territoriali dei Comuni di Muravera, Villaputzu, San Vito, Castiadas, Ballao, Armungia, Villasalto, San Nicolò Gerrei, Silius, Goni, Sant'Andrea Frius, già facenti parte dell'Unità Sanitaria Locale n. 18.

PRESIDENTE. All'articolo 1 sono stati presentati sedici emendamenti, due dei quali, il numero 1 e il numero 29, sono stati ritirati. Si dia lettura dei restanti 14 emendamenti.

SANNA GIACOMO, *Segretario:*

Emendamento aggiuntivo Macciotta - Petrini - Bruno Dettori

Art. 1

E' aggiunto il seguente comma 3:

"L'istituzione in nuove province potrà comportare, per l'opportuna armonizzazione, l'eventuale modificazione dell'assetto territoriale delle aziende-USL di cui al precedente comma 2". (24)

Emendamento aggiuntivo Biancareddu - Lombardo - Marracini - Nizzi - Floris - Tunis - Sanna Nivoli.

Art. 1

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"3. La sede legale di ciascuna azienda - USL è determinata con il provvedimento di costituzione di cui al comma precedente. La sede legale così determinata può essere modificata con decreto dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, su proposta del direttore generale dell'azienda-USL, sentita la conferenza di cui all'articolo 4".

(32)

Emendamento sostitutivo parziale Deiana - Marteddu - Secci - Giagu - Amadu - Fadda - Ladu - Lorenzoni - Manunza - Onida - Piras - Tunis Gianfranco.

Art. 1

Al comma 2 dell'articolo gli alinea sono sostituiti dai seguenti:

"a) azienda-USL n. 1, coincidente con l'ambito territoriale delle preesistenti Unità Sanitarie Locali nn. 1, 2, 5;

b) azienda-USL n. 2, coincidente con l'ambito territoriale delle preesistenti Unità Sanitarie Locali nn. 3, 4;

c) azienda-USL n. 3, coincidente con l'ambito territoriale delle preesistenti Unità Sanitarie Locali nn. 6, 7, 8, 10, 11;

d) azienda-USL n. 4, coincidente con l'ambito territoriale della preesistente Unità Sanitaria Locale n. 9;

e) azienda-USL n. 5, coincidente con l'ambito territoriale delle preesistenti Unità Sanitarie Locali nn. 12, 13, 14;

f) azienda-USL n. 6, coincidente con l'ambito territoriale delle preesistenti Unità Sanitarie Locali nn. 16, 17;

g) azienda-USL n. 7, coincidente con l'ambito territoriale delle preesistenti Unità Sanitarie Locali nn. 15, 18, 19, 20, 21, 22."

Per coordinamento tecnico all'articolo 16, comma 5 sono soppressi il secondo ed il terzo periodo. (39)

Emendamento aggiuntivo Bertolotti - Lombardo - Pirastu - Marracini - Pittalis

Art. 1

Al secondo comma è aggiunto il punto i) con il seguente testo:

"Azienda USL n. 9, denominata orientale sarda, coincidente con gli ambiti territoriali delle preesistenti unità sanitarie locali nn. 18 e 22". (40)

Emendamento sostitutivo parziale Bertolotti - Lombardo - Pirastu - Marracini - Pittalis

Art. 1

Il punto f) del comma 2 è così sostituito:
 "Azienda-USL n. 6, del medio campidano, coincidente con gli ambiti territoriali delle preesistenti unità sanitarie locali nn. 15 e 19". (41)

Emendamento sostitutivo parziale Bertolotti - Lombardo - Pirastu - Marracini - Pittalis

Art. 1

Il punto h) del comma 2 è così sostituito:
 "Azienda-USL n. 8, denominata Cagliari, coincidente con gli ambiti territoriali delle preesistenti unità sanitarie locali nn. 20 e 21". (42)

Emendamento sostitutivo parziale Bertolotti - Lombardo - Pirastu - Marracini - Pittalis

Art. 1

Il punto h) del comma 2 è così sostituito:
 "Azienda-USL n. 8, denominata Cagliari, coincidente con gli ambiti territoriali delle preesistenti unità sanitarie locali nn. 20, 21, 22 e 18". (43)

Emendamento aggiuntivo Fadda - Dettori - Balia

Art. 1

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
 "3. Con il provvedimento di costituzione di cui al comma precedente si provvede, inoltre, all'individuazione della sede legale di ciascuna azienda-USL sulla base delle seguenti disposizioni. Le aziende-USL il cui ambito territoriale coincide con quello della provincia hanno sede legale nel capoluogo di provincia. Per le altre aziende-USL l'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, invita le assemblee delle associazioni di Comuni di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 agosto 1986 n. 55 - o gli altri organi

ivi previsti - a formulare una proposta di individuazione della sede legale dell'azienda-USL in cui sono destinate a confluire le Unità Sanitarie Locali di appartenenza. Le assemblee - o gli altri organi previsti dal citato articolo 4 - formulano a pena di decadenza le proprie proposte nei venti giorni successivi. (49)

Emendamento sostitutivo parziale Floris - Marracini - Pirastu - Tunis - Granara

Art. 1

Nel comma 2 le lettere a), b), c), d), e), f), g), e h), sono sostituite dalle seguenti:

lettera a) azienda-USL n.1 di Sassari, coincidente con l'ambito territoriale delle preesistenti Unità Sanitarie Locali nn. 1, 2, 5;

lettera b) azienda-USL n. 2 della Gallura, coincidente con l'ambito territoriale delle preesistenti Unità Sanitarie Locali nn. 3, 4;

lettera c) azienda-USL n. 3 di Nuoro, coincidente con l'ambito territoriale delle preesistenti Unità Sanitarie Locali nn. 6, 7, 8, 10, 11;

lettera d) azienda-USL n. 4 dell'Ogliastra, coincidente con l'ambito territoriale delle preesistenti Unità Sanitarie Locali n. 9;

lettera e) azienda-USL n. 5 di Oristano, coincidente con l'ambito territoriale delle preesistenti Unità Sanitarie Locali nn. 12, 13, 14;

lettera f) azienda-USL n. 6 del Medio Campidano, coincidente con l'ambito territoriale delle preesistenti Unità Sanitarie Locali nn. 15, 19, 18, salvo per quest'ultima quanto disposto dalla lettera h);

lettera g) azienda-USL n. 7 del Sulcis Iglesiente, coincidente con l'ambito territoriale delle preesistenti Unità Sanitarie Locali nn. 16, 17;

lettera h) azienda-USL n. 8 di Cagliari, coincidente con l'ambito territoriale delle preesistenti Unità Sanitarie Locali nn. 20, 21, 22 e con gli ambiti territoriali dei Comuni di Muravera, Villaputzu, San Vito, Castiadas, Ballao, Armungia, Villasalto, San Nicolò Gerrei, Silius, Goni, Sant'Andrea Frius, già facenti parte dell'Unità Sanitaria Locale n. 18. (61)

Emendamento sostitutivo parziale Nizzi - Flo-

ris - Biancareddu - Marracini - Tunis - Pittalis - Lombardo - Casu - Pirastu - Granara - Bertolotti - Lorenzoni - Federici - Piras.

Art. 1

Al comma 2 le lettere a), b) e c), sono sostituite dalle seguenti:

La lettera a) è sostituita con "l'Azienda-USL n.1, coincidente con l'ambito territoriale delle preesistenti Unità Sanitarie Locali nn. 1, 2, 5 tranne che per i Comuni di Alà dei Sardi, Berchidda, Buddusò e Oschiri che andranno a far parte dell'Azienda USL n. 2". Con in più i Comuni di Perfugas - Erula - Viddalba - Badesi già facenti parte della USL n. 3;

La lettera b) è sostituita con "l'Azienda-USL n. 2, coincidente con l'ambito territoriale delle preesistenti Unità Sanitarie Locali nn. 3, 4 più le popolazioni dei Comuni di Alà dei Sardi, Berchidda, Buddusò e Oschiri, già facenti parte della vecchia USL n. 5 di Ozieri, e delle popolazioni ricadenti nei Comuni di S. Teodoro e Budoni già facenti parte della USL n. 8;

La lettera c) è sostituita con "l'Azienda-USL n.3, coincidente con l'ambito territoriale delle preesistenti Unità Sanitarie Locali nn. 6, 7, 8, 10, 11 tranne le popolazioni appartenenti ai Comuni di S. Teodoro e Budoni che vanno a far parte dell'Azienda-USL n. 2". (111)

Emendamento sostitutivo totale Masala - Sanna Nivoli

Art. 1

Unità Sanitarie Locali

1. Ai sensi dell'art. 1 lettere c) e d) della legge 23 ottobre 1992 n. 421 e dell'art. 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, la Regione persegue gli obiettivi della promozione, del mantenimento e del recupero della salute fisica e psichica del cittadino, in condizioni di uniformità sul territorio regionale, mediante apposite aziende denominate Unità Sanitarie Locali,

aventi personalità giuridica di diritto pubblico, dotate di autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica, patrimoniale, contabile e di gestione.

2. Sono istituite Aziende-USL, ciascuna con ambito territoriale coincidente con quello delle circoscrizioni provinciali.

3. Le Aziende-USL possono assumere la gestione di attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali con oneri a totale carico degli stessi, ivi compresi quelli relativi al personale, e con specifica contabilizzazione. L'Unità sanitaria locale procede alle erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione delle necessarie disponibilità finanziarie. (126)

Emendamento aggiuntivo Fadda - Dettori - Busonera - Balia - Biancareddu - Cucca - Marracini - Nizzi - Giagu - Sanna Nivoli - Liori - Macciotta

Art. 1

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"Gli ambiti territoriali delle aziende-USL possono essere modificati - in relazione sia a particolari condizioni geomorfologiche e demografiche, sia alla dislocazione nel territorio delle strutture e dei servizi sanitari - con il piano sanitario regionale, tenendo conto delle proposte formulate dalla Conferenza dell'azienda-USL in sede di determinazione delle linee di indirizzo del programma sanitario dell'azienda stessa ai sensi dell'articolo 43, comma 4." (130)

Emendamento sostitutivo parziale Nizzi - Tunis - Bertolotti - Pittalis - Lippi

Art. 1

Il punto a) del comma 2, è così sostituito:

"Azienda-U.S.L. n. 1, coincidente con l'ambito territoriale delle preesistenti Unità Sanitarie Locali nn. 1 e 2". (131)

Emendamento aggiuntivo Nizzi - Tunis - Bertolotti - Pittalis - Lippi

Art. 1

All'art. 1, comma 2, si aggiunga:

i) Azienda-U.S.L. n. 9, coincidente con l'ambito territoriale della preesistente Unità Sanitaria Locale n. 5 di Ozieri. (132)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Bertolotti per illustrare gli emendamenti numero 40, 41, 42 e 43.

BERTOLOTTI (F.I.). Gli emendamenti numero 40, 41, 42 e 43 sono stati presentati con la logica di tener conto delle necessità delle popolazioni di alcune zone, in particolare della Trexenta, del Parteolla e del Sarrabus, che nel disegno di legge della Giunta sono state inserite nella USL cosiddetta del Medio Campidano e che invece aspirerebbero ad avere un'organizzazione autonoma o, in seconda analisi, se ciò non fosse possibile, ad essere inserite nella USL di Cagliari.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 24 ha facoltà di illustrarlo.

MACCIOTTA (Patto Segni). Lo spirito dell'emendamento numero 24 - a dimostrazione di ciò che ho sostenuto nell'intervento di ieri - è quello di evitare che l'istituzione delle otto UU.SS.LL. contrasti con la riorganizzazione dell'assetto del territorio; questa norma serve per inserire nel testo del progetto di legge la previsione che qualora l'istituzione di nuove province, liberamente determinate da questo Consiglio nella loro configurazione territoriale, dovesse creare delle disarmonie con l'assetto territoriale delle UU.SS.LL., così come previsto, questo assetto possa essere modificato nei termini voluti.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 126 ha facoltà di illustrarlo.

MASALA (A.N.-M.S.I.). Poc'anzi abbiamo sentito l'Assessore della sanità, il quale nel suo intervento ha espresso anche un'opinione sull'articolo 1. Egli ha specificato le motivazioni che hanno indotto l'Assessorato a proporre la ripartizione del territorio regionale in otto UU.SS.LL., indicando come criterio oggettivo prevalente quello della popolazione, quindi ha fatto uno sfor-

zo - diciamo così - di distribuzione omogenea della popolazione anche per una semplificazione di contabilità, di adempimenti, di organizzazione, perchè alla parità o omogeneità della popolazione nelle UU.SS.LL. dovrebbe corrispondere anche una omogeneità di finanziamento.

Come ho avuto modo di dire ieri, nella discussione generale, il fondamento di questa legge regionale è la legge statale, in particolare la legge numero 502 e la legge numero 517 del 1993 che l'ha modificata. Parlando di questa distribuzione delle UU.SS.LL. non si può fare a meno di richiamare all'attenzione del Consiglio quelli che sono i principi fondamentali fissati dalla legge 502, la quale fa riferimento espressamente all'articolo 117 della Costituzione. Pertanto c'è un vincolo che cade su questa proposta di legge; non si può evitare di applicare, almeno nelle grandi linee, il contenuto dell'articolo 3 della "502", che impone una riduzione del numero delle UU.SS.LL. tale da farlo coincidere di norma con quello delle province. Con l'emendamento questo si sostiene, perchè ciò che qualifica l'emendamento stesso è il secondo comma, che prevede l'istituzione di tante UU.SS.LL. quante sono le province. Le motivazioni vanno al di là di quelli che possono essere i richiami di natura costituzionale fatti sino a questo momento: dal dibattito che si è svolto in fase di discussione generale abbiamo tutti capito che in realtà non si sta combattendo una battaglia sul numero delle UU.SS.LL., ma si sta tentando di preconstituire situazioni di fatto che si configurano come una sorta di prenotazione di province. E questo evidentemente non va bene, perchè stiamo parlando di sanità e non di organizzazione di enti locali.

In questa sede si parlerà di province e di territori delle province, perchè occorrerà verificare se i territori avranno le caratteristiche che la legge regionale dovrà stabilire. D'altra parte ci sono anche altre considerazioni che inducono a una scelta di questo genere. Nella legge si fa frequente riferimento al piano sanitario; abbiamo sentito dalla viva voce dell'Assessore che si tratta di un lavoro difficile, che cucire e ricucire tutte le questioni in ordine alla rete sanitaria in Sardegna è un compito gravosissimo. E allora, proprio perchè si rimanda la soluzione di molti problemi al piano sanitario, non vedo per quale ragione un

problema di così grande importanza, come la dislocazione delle UU.SS.LL., non debba essere affrontato e risolto dopo che se ne conosceranno esattamente i termini, quando, cioè, attraverso il piano sanitario saremo informati su come stanno realmente le cose in ordine alle strutture sanitarie esistenti in Sardegna.

Occorre, inoltre, un segnale forte all'opinione pubblica, anche da parte di questo Consiglio che deve manifestare e deve dimostrare la sua autonomia e la sua capacità di essere immune dalle pressioni e dalle spinte localistiche, perché diversamente noi saremo costretti, ogni qualvolta ci saranno spinte localistiche e pressioni, ad accedere alle richieste per cui le UU.SS.LL. non saranno più 8, 10 o 12. Tanto valeva lasciare le 22 preesistenti.

Paradossalmente fare coincidere il numero delle UU.SS.LL. con quello delle province è una soluzione di compromesso, che accontenta tutti e non scontenta nessuno. Perché? Perché il tutto è rinviato al momento in cui verranno affrontati i problemi in ordine alla struttura del territorio. Se avremo 5, 8, 10 o 20 province avremo 5, 8, 10 o 20 UU.SS.LL., perché è fondamentale stabilire il principio della individuazione della provincia come ente intermedio tra Regione e Comune, come ente al quale devono fare riferimento tutte le strutture amministrative intermedie che provvedono ad erogare servizi sovracomunali. Questo mi pare che sia un principio assolutamente irrinunciabile, perché se si afferma un principio diverso, se si deroga a questo principio noi si corre il rischio di non poter affrontare e risolvere neppure il problema della riforma degli enti locali.

Io non credo di dover aggiungere altro, anche perché mi pare che il dibattito, nonostante qualcuno abbia sottolineato che il problema vero è quello della sanità, cioè del malato, in realtà inevitabilmente si sia incentrato sul numero delle UU.SS.LL., come se bastasse questo per risolvere il problema della salute. Ma, proprio perché il problema di fronte al quale noi ci troviamo è effettivamente quello del malato e della salute, non dobbiamo ingannarci nel confondere il servizio sanitario con la struttura amministrativa e burocratica: la struttura amministrativa e burocratica può ben avere sede a Cagliari, per ipotesi; quello che conta è che al cittadino arrivi il servizio, perché

giustamente l'Assessore della sanità parlava stamattina di una richiesta sempre maggiore, anche in termini di qualità dell'assistenza sanitaria e della necessità di strutture e di macchinari tecnologicamente avanzati, e quindi costosi. Alla gente non servono i direttori generali, i direttori sanitari o amministrativi nei singoli paesi; ai cittadini serve, in ogni paese, avere al servizio della propria salute quei macchinari ai quali lei, Assessore, stamattina faceva riferimento. Queste sono le ragioni di fondo dell'emendamento numero 126.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Nizzi, per illustrare gli emendamenti numero 111, 130, 131 e 132.

NIZZI (F.I.). Presidente, io ho ritirato l'emendamento numero 29 ma ho voluto riproporlo, e gli è stata data una nuova numerazione. Questo per dire una cosa molto importante: è vero che la legge nazionale numero 502, modificata poi dalla legge numero 517, dice che le UU.SS.LL. devono essere di norma tante quante sono le province, ma è pur vero che in altre regioni questo non è avvenuto. E allora mi chiedo perché anche da noi non dovrebbe essere lo stesso. Si potrebbe, cioè, costituire un numero di UU.SS.LL. maggiore rispetto alle province. Non ne faccio una questione di campanilismo, bensì una questione di sanità. Perché? Sono un medico, perciò, conoscendo a fondo la situazione della sanità nel territorio in cui esercito la mia attività, e ben sapendo come funziona l'organismo umano, posso dire che una cosa è l'afflusso di sangue in periferia, tramite i capillari, in un diciottenne o ventenne, altra cosa è l'afflusso di sangue e di ossigeno in un ottantenne. Perché dico questo? Se noi avessimo una struttura sanitaria tale da essere rapportata a un giovane sedicenne, e cioè se tutti gli organi funzionassero così come dovrebbero funzionare, saremmo tranquilli, non avremmo nessun problema ad accettare che le UU.SS.LL. siano solamente quattro, una per provincia. Ma, come potrebbe usufruire di un'adeguata assistenza sanitaria, per esempio, la città di Olbia, che dista cento chilometri dal capoluogo, Sassari, una distanza che diventa eccessiva se si tiene conto dello stato in cui versano le strade - tutti ne siamo a conoscenza -, degli inadeguati e

insufficienti mezzi di trasporto, ma soprattutto della scarsità di mezzi tecnologici e della carenza di personale che caratterizza la nostra struttura sanitaria, sia quella ospedaliera, sia quella della USL? In questo periodo la nostra azienda sanitaria e, direi, tutta la sanità in Sardegna, può essere paragonata a un povero vecchietto di ottant'anni, con tutti i suoi acciacchi e con le sue venti medicine diverse da assumere nel corso della giornata: quattro compresse al mattino, cinque al dopopranzo e dieci alla sera.

(Interruzioni)

Sono diciannove, è vero, ne manca una: diciamo che la ventesima l'assume la notte prima di andare a letto.

Signor Presidente, anche per una più omogenea distribuzione di risorse, di mezzi e di servizi, io penso che non faremmo affatto del male alla nostra popolazione se creassimo un numero di UU.SS.LL. superiore a quattro. Ho presentato, da ultimo, gli emendamenti numero 130 e 131 perché in Commissione, stamattina, è emerso un fatto abbastanza importante. E' pur vero che diversi comuni hanno espresso la volontà di aderire ad alcune UU.SS.LL. piuttosto che ad altre, ma il presidente Fadda ha detto: "Caro Nizzi, se noi accedessimo a questa tua idea, se accettassimo questo tuo emendamento, faremmo figli e figliastri, ci troveremmo, cioè nella condizione di non poter accontentare altri comuni che hanno avanzato le stesse richieste, perciò rimandiamo tutto a quando sarà possibile rendere più omogenea la distribuzione dei servizi". Questo mi sta ancora bene, e proprio per questo motivo ho presentato gli emendamenti numero 131 e 132 in cui chiedo che venga istituita un'ulteriore USL. Otto, nove, dieci, non è questo il problema; bisogna omogeneizzare la distribuzione dei servizi. Grazie.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Biancareddu per illustrare l'emendamento numero 32.

BIANCAREDDU (F.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento numero 32 si riferisce alla sede legale dell'azienda-USL, che,

come sappiamo, verrà determinata nell'atto costitutivo della Giunta. La *ratio* di questo emendamento è quella di consentire che il direttore generale, al quale è attribuita la responsabilità anche patrimoniale della gestione dell'azienda-USL possa proporre all'Assessore dell'igiene e sanità un'eventuale modifica della sede legale, sulla base delle valutazioni che, secondo criteri di opportunità ed economicità, riterrà di fare. Infatti, può essere più conveniente, in certi casi, avere la sede legale dove ci sia disponibilità di locali per evitare di pagare - come succede ora - degli affitti esosi per avere la sede legale nella città principale. Questo potere è comunque sussidiario, perché il direttore generale deve sentire la conferenza dei sindaci prima di proporre l'eventuale modifica alla Giunta. Grazie.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione, ha facoltà di parlare l'onorevole Fadda.

FADDA (P.P.I.), *relatore*. Credo che il dibattito, sia quello che si è svolto in Consiglio oggi, sia quello che si è sviluppato in Commissione e a livello di amministrazioni locali, suggerisca al relatore di rimettersi all'Aula per quanto riguarda gli emendamenti numero 39, 40, 41, 42, 43, 131, 132 e 126.

Sull'emendamento numero 61 si esprime, invece, parere contrario, perché i territori sono diversi e non credo sia opportuno dare una denominazione precisa alle aziende-USL, facendo riferimento ad alcuni di essi ed escludendo gli altri. Il parere è contrario anche sull'emendamento numero 24, in quanto quando si istituiranno le nuove province si valuterà se le aziende-USL dovranno coincidere con esse, oppure no, sull'emendamento numero 32, perché la Commissione ha presentato un altro emendamento in cui si prevede che la scelta della sede legale delle aziende-USL, nel cui territorio non ci sia un capoluogo di provincia, venga demandata democraticamente alla volontà dei sindaci della zona e, infine, sull'emendamento numero 111.

Sull'emendamento numero 49, di cui è presentatore, il relatore esprime ovviamente parere favorevole perché riguarda quanto detto poc'anzi

sulla competenza da attribuire all'assemblea dei sindaci nella scelta della sede legale dell'azienda-USL; così pure sull'emendamento numero 130, di cui è ugualmente presentatore, nel quale si prevede che con il piano sanitario sia possibile modificare gli ambiti territoriali delle aziende-USL.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale.

MANCA PAOLO, Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. La Giunta ritiene di doversi associare a tutte le motivazioni espresse dal Presidente della Commissione sanità.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Petrini. Ne ha facoltà.

PETRINI (Patto Segni). Signor Presidente, colleghi, nonostante le critiche, le contestazioni, i malumori che hanno accompagnato in questi anni il funzionamento del servizio sanitario nella nostra regione, è fuori dubbio che la qualità dell'assistenza sanitaria che si offre oggi in Sardegna è decisamente migliore rispetto a quella che veniva offerta in epoca di prestituzione delle Unità sanitarie locali.

Bisogna spiegare che questo è stato reso possibile dal fatto che si è passati da una gestione centralistica a una gestione periferizzata e che, in quanto tale, è stata capace di dare risposte ai bisogni di salute dei cittadini ritagliate su misura, in base alle caratteristiche territoriali. La precedente esperienza delle 22 Unità sanitarie ha maturato la convinzione che sia giusta una ragionevole riduzione e sottolineo il termine "ragionevole" del numero delle UU.SS.LL. attualmente esistenti attraverso l'accorpamento di ambiti territoriali fra loro omogenei per esempio, l'azienda-USL numero 7, accorpando le Unità sanitarie numero 16 e 17, favorisce l'amministrazione unitaria di due territori, Sulcis e Iglesias, che sono tra loro omogenei per condizioni economiche, culturali, tipologia della popolazione residente e, spesso, come accade, per esempio, in zone minerarie, per determinate patologie; le stesse considerazioni valgono per l'azienda USL numero 6, che

accorpa le Unità sanitarie numero 15 e 19 e parte della 18. Potrei fare altri esempi, ma penso che questi due siano sufficienti.

Terzo concetto: le nuove aziende USL, così ridisegnate, possono soddisfare anche l'esigenza della riduzione dei costi di gestione di ciascuna USL, che definirei vertiginosi stando ai dati che ci sono stati riferiti dall'assessore Manca. Nel contempo si consegue una maggiore armonia gestionale organizzativa, basata su due capisaldi: primo, il recupero e la valorizzazione del territorio; secondo, la nuova concezione alla quale devono adattarsi le strutture complesse, quali i presidi ospedalieri, che sino ad oggi hanno impegnato in media il 60 per cento delle risorse globali del servizio sanitario nazionale. A questo 60 per cento di spesa corrisponde un livello qualitativo di prestazioni offerte di notevole valore scientifico e sanitario, ma, attualmente, la ridotta disponibilità economica ci impone di accettare la sfida di mantenere gli stessi livelli qualitativi di assistenza a costi decisamente più contenuti. Direi che questa è veramente una sfida stimolante.

Il testo che ci accingiamo ad approvare, nel Titolo II e in parte del Titolo III, disegna una nuova struttura e una nuova funzione delle aziende ospedaliere che, insieme alle norme di programmazione e gestione economico-finanziaria, lasciano intravedere la possibilità concreta di perseguire quest'obiettivo. Tutto ciò è in linea con lo spirito riformatore contenuto nelle dichiarazioni programmatiche del presidente Palomba, che ha preceduto la formazione di questa Giunta.

Per quanto riguarda il territorio, certamente il ruolo più affascinante e più innovativo è quello che la proposta di legge riserva alla medicina territoriale, sia di primo livello - medicina generale, pediatria di base, guardia medica - sia di secondo livello, cioè tutte quelle prestazioni specialistiche esercitate presso i poliambulatori delle Unità sanitarie locali e le strutture private convenzionate, che conservano la forte valenza politica di avvicinare la sanità al cittadino e non il cittadino alla sanità. Questa cultura della sanità al cittadino si è ormai consolidata nel modo di sentire la sanità e di interpretare il proprio ruolo da parte dei cittadini, perché queste strutture sono in grado di offrire molteplici prestazioni, di fare prevenzione, in

ultima analisi sono lo scopo principale del servizio sanitario regionale. Anche l'eventuale chiusura degli ospedali periferici non deve scandalizzare nessuno se è sostituita da un'organizzazione specifica poliambulatoriale. Tutto ciò ci permette di mantenere gli stessi livelli assistenziali, di svolgere attività di prevenzione individuale e collettiva di primo, secondo e terzo livello, a costi decisamente più contenuti rispetto agli attuali. In tal senso l'esistente articolazione della medicina generale e della pediatria di base viene valorizzata e pone le premesse per una nuova concezione della sanità che troverà spazio nel prossimo piano sanitario regionale, di cui questa legge rappresenta la premessa. Da qui integrazione fra la medicina nel territorio e quella ospedaliera, che assurge a livello di elemento innovativo e pone la nostra regione all'avanguardia rispetto alle altre regioni d'Italia.

Anche per quanto riguarda i policlinici universitari questa legge ha dettato le norme di indirizzo che troveranno pratica attuazione nel futuro piano sanitario regionale, nel quale auspico che il ruolo di formazione dell'Università si possa integrare con quello delle aziende ospedaliere e degli altri soggetti operanti nel territorio. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Murgia. Ne ha facoltà.

MURGIA (Progr. S.F.D.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo sostanzialmente con l'intenzione di contribuire a riportare nel merito dei problemi una discussione che, per certi versi, rischia di avere troppe implicazioni politiche ed eccessive conseguenze su altri assetti del territorio della Sardegna. Occorre riportare le questioni esclusivamente al problema della sanità, oggetto della discussione, che è di per sé di difficile soluzione, senza complicarle con la pretesa di risolvere, attraverso la definizione di un nuovo assetto delle Unità sanitarie locali in Sardegna, altri problemi, per esempio quelli relativi all'assetto provinciale, ai regolamenti - non capisco bene quali -, ai conti politici, e via dicendo. Il criterio del buon senso è quello che deve prevalere nella scelta del numero e dell'assetto delle USL in Sardegna, perciò io credo che dobbiamo partire dalla considerazione che i problemi della sanità, sono già di per sé

molto complicati ed esigono una fase di profonde e radicali trasformazioni. Tra breve discuteremo il bilancio di questa Regione e allora sarà evidente, ma è già evidente a tutti, che la sanità è il settore in cui occorre effettuare consistenti risparmi, la ristrutturazione dell'organizzazione del lavoro, nonché dei processi di razionalizzazione e di mobilità che dovranno riguardare il personale delle Unità sanitarie locali. L'obiettivo principale e indifferibile di un processo di razionalizzazione del sistema sanitario sardo, pena il ... quasi fallimento della Regione Sardegna, a mio avviso deve essere quello di dare alle USL, l'assetto più stabile possibile nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Intendo dire che bisogna, in ogni modo, impedire che la struttura delle USL sia sottoposta, per usare un termine di moda, a due ribaltoni diversi, che implicano da un lato l'attuazione di grandi processi di mobilità del trasferimento di competenze e di uffici, dall'altro lo sconvolgimento degli uffici e la paralisi amministrativa e gestionale per periodi abbastanza consistenti. Ecco perché l'apparente buon senso che sembra stare, per esempio dietro la proposta di limitarsi alla costituzione di quattro USL, lasciando che il loro assetto definitivo venga deciso successivamente alla individuazione delle province, mi sembra foriero di possibili conseguenze per la gestione della sanità in questo periodo, perché vuol dire accorpare ciò che non va accorpato adesso, creare delle USL che non hanno paragoni e confronti in nessuna regione d'Italia.

Mi sono preso la briga di esaminare tre leggi regionali di riordino delle USL già operanti nel Lazio, in Toscana e in Emilia Romagna e ho constatato che soltanto in un caso è stata creata una USL con circa 600.000 utenti. Faccio notare che la USL della provincia di Cagliari avrebbe ben 760.000 assistiti nel caso che passasse la proposta di istituzione di quattro Unità sanitarie locali. Esaminando quelle leggi, che suppongo siano state approvate dal Governo nazionale, posto che le Regioni citate hanno già deliberato entro maggio di quest'anno, ho constatato che, di norma, tutte le province capoluogo sono state smembrate in diverse USL: la provincia di Bologna, che consta di 900.000 abitanti, è suddivisa in quattro USL, con una dimensione media di 225.000 utenti; la provincia di Firenze, di 1.100.000 abitanti è suddivisa in

tre USL; Roma e la sua provincia in otto USL diverse. La norma effettivamente applicata è stata quella di una giusta suddivisione dei capoluoghi di provincia. E stiamo parlando di Regioni per le quali non è previsto un riassetto provinciale quale quello che tutti, io credo, vogliamo per la Sardegna; stiamo cioè parlando di province stabili e non largamente provvisorie, come tutti abbiamo detto essere quelle che prevediamo per la nostra regione. Ecco perché non condivido questa ipotesi, mentre sono per l'assetto delle USL indicato nell'articolo 1, cioè per una soluzione più corrispondente al prevedibile assetto definitivo delle province. Da questo punto di vista, quindi, eviterei anche di concentrare in un'unica USL Cagliari e la sua provincia che si estende fino ad Arbus, da una parte e Muravera e Villaputzu dall'altra, perché nonostante lo scorporo della provincia del Sulcis si costituirebbe una Unità sanitaria locale di dimensioni abnormi e soprattutto fortemente disomogenea, per la diversità di problemi che un'area urbana presenta rispetto al suo *hinterland* e alle zone più interne. Questo aspetto è stato più volte evidenziato nel corso della discussione generale.

Vorrei dire, ancora, che considero un po' pericoloso, dal punto di vista della prassi democratica della nostra Regione, un nostro atteggiamento che ignorasse la volontà più volte manifestata da tanti comuni di una zona omogenea, con dovizia di motivazioni pratiche, di conquistarsi una loro autonomia rispetto ad una situazione che li vede necessariamente e oggettivamente subordinati alla preponderanza della città capoluogo. Qualcuno ha intravisto nella USL di Cagliari una prefigurazione dell'area metropolitana e quasi una prevaricazione del capoluogo sul resto del territorio, invertendo così i termini della questione. La prevaricazione potrebbe esserci se la città di Cagliari egemonizzasse la USL e la provincia assoggettando i più deboli a quanto in essa si realizza; ma, nel momento in cui l'area metropolitana si organizza al suo interno libera della sua presenza le altre realtà territoriali, che acquistano, così, maggiore autonomia e capacità di espressione.

L'individuazione di un'autorità metropolitana non avrebbe dunque, l'effetto di aumentare il dominio della città capoluogo, come molti paventano, sul resto del territorio, ma avrebbe esatta-

mente l'effetto contrario, quello cioè di rendere autonomi gli altri territori. Questo mi sembra un punto importante da sottolineare.

Non voglio cadere anch'io nella prefigurazione delle province, voglio ricordare però, che alla suddivisione della provincia di Cagliari in tre diverse Unità sanitarie, come è stato fatto in Toscana e in misura maggiore nell'Emilia Romagna, e nel Lazio per le province più ampie, può conseguire come risultato un assetto delle USL il più vicino possibile a quello definitivo che auspichiamo per la Sardegna, evitando così di dare vita ad una struttura che, francamente, sarebbe anche poco presentabile all'esterno, comprendendo USL che, secondo la proposta contenuta in uno degli emendamenti presentati vanno dai 60.000 assistiti dell'Ogliastra ai 760.000 dell'intera provincia di Cagliari.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Loddo. Ne ha facoltà.

LODDO (Patto Segni). Signor Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, poiché gran parte delle argomentazioni che intendevo svolgere a sostegno dell'articolo 1 della legge, così come proposto dalla Commissione, sono state già sviluppate dagli interventi dei colleghi Petrini e Murgia, mi limiterò soltanto a qualche rapidissima considerazione. Io credo che la proposta della Commissione sia saggia e legittima, perché risponde a quelle ragioni che il legislatore nazionale prevedeva quando ha stabilito che deroghe alla norma di far coincidere gli ambiti delle Unità sanitarie locali con gli ambiti delle province potessero ammettersi solo in relazione a condizioni territoriali particolari, densità e distribuzione della popolazione. Esistono in Sardegna regioni storiche caratterizzate da diversità culturali e strutturali, le quali sono fortemente influenzate da elementi orografici e idrografici e presentano uno stato complessivo delle comunicazioni gravemente carente. Un'analisi geografica e storica può consentire di rilevare che in queste regioni è riscontrabile quel requisito di "particolari condizioni territoriali", di cui parla il legislatore nazionale, che possiamo compendiare oltre che nelle difficoltà dei collegamenti e nelle asperità geografiche, anche nel loro storico differenziarsi individuale, giacché si tratta di regioni

ambientali caratterizzate da comunanza di cultura, costumi e abitudini. Fare scelte politiche serie e coerenti significa, perciò, a mio avviso, riconoscere e garantire queste specificità, e ciò è possibile solo attribuendo ad esse quelle funzioni che possono condurre ad un efficace rendimento delle strutture di servizio. Queste regioni ambientali, infatti, una volta identificate come unità fondamentali di struttura nella geografia della vita della comunità, determinano delle conseguenze operative che non è possibile ignorare, se non a prezzo di stravolgere la stessa identità storico-geografica della nostra Isola. Non ignoro certamente che, per quanto definiti possano apparire i loro confini, essi non sono confermabili con sicurezza né sotto il profilo culturale, né sotto quello della programmazione del territorio, e che, soprattutto in tempi recenti, le mutate condizioni del sistema dei trasporti, che hanno modificato in forma sostanziale i livelli di interdipendenza reciproca tra le varie regioni, e il formarsi di nuovi assetti produttivi, che hanno determinato ingenti spostamenti della popolazione e mutazioni qualitative dello stato di vita, hanno insieme generato una serie di problemi, di sovrapposizioni e di rarefazioni di confini che rendono ormai incerta la direzione gravitazionale e preferenziale di alcune di tali regioni. Tuttavia mi pare che sia ancora possibile individuarne alcune che conservano una propria sostanziale identità, in cui insediare quelle strutture di servizio la cui funzionalità sarebbe gravemente compromessa o dall'ampiezza del territorio, o dalla dimensione molto dilatata della popolazione, o da gravi difficoltà nei collegamenti o, infine, da più di una di queste specificità insieme. Compromissione che il legislatore nazionale consente di evitare, come nel caso dell'Ogliastra, del Sulcis, della Gallura e di una vasta area dell'attuale provincia di Cagliari.

Le riflessioni appena enunciate portano a concludere che, nell'impostare una politica di decentramento dei servizi, occorre seguire così come noi oggi stiamo facendo, una linea di intervento che vada verso un riequilibrio delle risorse regionali e delle dotazioni di strutture di servizio, evitando di incorrere negli effetti negativi conseguenti a raggi di influenza troppo ampi, così come accadrebbe se si accettasse un'eventuale corrispondenza delle Unità sanitarie locali con le pro-

vince, e negli effetti altrettanto negativi derivanti da un'eccessiva polverizzazione dei servizi stessi, con successivi aggravii di spesa e possibile decremento di qualità.

Per quanto detto appare pertanto evidente che la scelta dell'articolo 1 della proposta di legge, nella formulazione della Commissione, è totalmente all'interno della logica prevista dal legislatore. Appare altresì indubbio che essa riprenda una coerente linea di pianificazione del territorio regionale che la Regione, da diversi anni, sta portando avanti, all'interno di una logica che ha sempre individuato nei livelli intermedi lo spazio rigoroso per le più opportune decisioni di intervento in ogni campo, e quindi soprattutto in quello sanitario. Le aree individuate per l'istituzione delle aziende-USL corrispondono, infatti, sostanzialmente a quelle aree omogenee in cui l'ente Regione ha da sempre determinato di realizzare il decentramento territoriale. Pensare oggi, a fronte delle considerazioni che si sono appena esposte, di poter tutelare la sanità dei sardi con un numero di USL inferiore a quello proposto, appare insostenibile. D'altro canto, pensare proprio noi in Sardegna, e proprio in un tempo che vede il prepotente riaffermarsi delle autonomie locali, di poter negare il valore delle specificità territoriali e il diritto delle periferie deboli di autogestirsi, suona antistorico e perfino irridente. I criteri di eccezionalità che la legge nazionale propone, pienamente fatti propri dalla proposta in votazione, sono anche perfettamente coerenti, come già accennava il consigliere Murgia, con le scelte operate da altre Regioni italiane. Non cito tutti i dati già riferiti da lui, mi limito a indicare il caso della Lombardia che propone la creazione di ben 44 USL, dell'Emilia Romagna, che ne ha creato 13 a fronte di 8 province, della Liguria, dove esistono 5 USL contro 4 province, e va rilevato che il numero delle province, in proporzione al territorio, è quintuplo rispetto alla Sardegna, della Toscana, dove si ridisegnano 13 USL contro 10 province, e l'elenco potrebbe continuare.

Premesso, dunque, che la proposta della Commissione appare la strada più onesta da seguire nel ridisegnare la mappa della sanità in Sardegna, resta da determinare ancora lo stato dei servizi che ad ogni USL, soprattutto a quelle perife-

riche, dev'essere garantito. La prima priorità dev'essere la radicale ristrutturazione del sistema ospedaliero, che rappresenta il nodo centrale da sciogliere per garantire a tutti pari condizioni nella tutela della propria salute. Oggi la Sardegna dispone, negli ospedali pubblici, di circa 8.700 posti letto che, pur essendo al di sotto degli *standards* previsti dall'Organizzazione mondiale della sanità, sono ritenuti sufficienti dagli esperti. Tali ospedali, fatte salve rarissime eccezioni, svolgono attività sanitarie proprie della malattia in fase acuta, ma anche altri compiti assistenziali.

Occorre adottare due provvedimenti strutturali al più presto, per consentire che la riforma delle USL non rimanga valida solo sulla carta, ma diventi l'inizio vero di un nuovo modo di intendere la sanità. Occorre innanzitutto identificare gli ospedali per le malattie acute, e in secondo luogo è necessario che in tutte le USL sia costituito almeno un dipartimento di emergenza che dovrà assicurare, secondo il dettato del D.P.R. del 1992, articolo 8, oltre alle funzioni di pronto soccorso anche interventi diagnostici, terapeutici di emergenza, medici, chirurgici, ostetrici e pediatrici. Su questo piano tutti gli ospedali isolani diventano

necessari e va in ogni caso sottolineato, come già hanno fatto gli esperti del settore, che se qualche ospedale dovrà essere chiuso tale sorte non può e non deve spettare a quelli ubicati nelle zone periferiche, soprattutto con particolari disagi di trasporto che, anzi, vanno adeguatamente messi in condizioni di garantire una *par condicio* sanitaria a tutti i cittadini.

Queste sono le ragioni per cui annuncio il mio voto favorevole all'articolo 1 della proposta di legge licenziata in Commissione, auspicando attorno ad esso il consenso di tutta l'Assemblea e nella convinzione che il popolo sardo molto si attenda da questo ridisegno della sanità.

PRESIDENTE. I lavori riprenderanno questo pomeriggio alle ore 15 e 30.

La seduta è tolta alle ore 13 e 47.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio f.f.

Dott. Antonio Dessì
